

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge e che rimarrà negli atti del

Notaio PASQUALE LIOTTI di Caserta,

designato per l'autentica delle firme, in Caserta, oggi **19/11/2021,**

tra i signori:

1. **MORRA ETTORE**, nato a Napoli il 30 maggio 1981, residente in Capri, via Tuoro, N. 11 codice fiscale MRR TTR 81E30 F839S;
2. **D'ELIA MELANIA**, nata a Napoli il 22 ottobre 1984, domiciliata in Napoli, Via Riviera di Chiaia, n. 263, codice fiscale DLE MLN 84R62 F839Q

si conviene quanto segue:

Art. 1.

I signori Morra Ettore e D'Elia Melania, dichiarano di costituire, come con il presente atto costituiscono, una associazione denominata:

100% Naples Projects & Crowdfunding

L'associazione ambisce ad essere qualificata quale ente del Terzo settore e ad essere iscritta nell'apposito Registro unico nazionale del Terzo settore una volta operativo e, per tale motivo, essa è costituita nel rispetto delle disposizioni ai cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo settore) e delle norme ivi richiamate.

L'associazione potrà utilizzare l'acronimo ETS soltanto una volta avvenuta la iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2.

L'associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

tutela e valorizzazione

del patrimonio culturale e del paesaggio

Art. 3.

La associazione ha ad oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

tutela promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, e della cura degli spazi verdi della Città Metropolitana di Napoli.

Tali attività vengono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Art. 4.

L'associazione ha sede in Napoli, via Riviera di Chiaia n.263

La istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare



e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito.

Art. 5.

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'associazione non può essere inferiore ad euro 1.000

I signori Morra Ettore, D'Elia Melania riconoscono di avere già versato ciascuno una quota di Euro 1.000,00 in valuta legale ed in contanti e si rilasciano reciproca quietanza liberatoria.

Il patrimonio iniziale dell'ente pertanto, è costituito da una somma liquida e disponibile pari ad euro 2.000,00 (duemila,00).

Art. 6.

La associazione non persegue scopo di lucro.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuate del rapporto associativa.

Art. 7.

L'associazione è regolata dallo **Statuto** che contiene le norme relative al funzionamento dell'ente, allegato al presente atto costitutivo sotto la **lettera "A"**.

Art. 8.

La ammissione di nuovi associati è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione, su domanda dell'interessato coerentemente con le finalità perseguite e la attività di interesse generale svolta e nel rispetto del principio di democraticità. In nessun caso possono essere poste in essere discriminazioni nella ammissione di nuovi associati.

Art. 9.

A comporre il consiglio di amministrazione per il primo triennio vengono eletti i signori:

- 1) Morra Ettore — Presidente
- 2) D'Elia Melania — Consigliere

che accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ.

Art. 10.

L'associazione avrà durata illimitata. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2022.

Art. 11.

In caso di estinzione o scioglimento della associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diverse destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano analoghe finalità e svolgano analoghe attività di interesse generale di rilevanza nazionale.

Art. 12.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo e nell'allegato Statuto si rinvia alle norme del codice civile e, dal momento della iscrizione della associazione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, alle norme del codice del Terzo settore.

Firmato: Ettore Morra

Firmato: Melania d'Elia

REPERTORIO numero 80347

RACCOLTA numero 26829

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto **dottor PASQUALE LIOTTI**, Notaio residente in Caserta, con studio alla Via Roma n. 10, iscritto al Collegio Notarile di Santa Maria Capua Vetere, certifico che i signori

- **MORRA ETTORE**, nato a Napoli il giorno 30 maggio 1981, residente in Capri, Via Tuoro n. 11, e

- **D'ELIA MELANIA**, nata a Napoli il giorno 22 ottobre 1984, domiciliata in Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 263,

della identità personale dei quali io Notaio sono certo, dopo che ho dato loro lettura della stessa, hanno apposto la propria firma in calce alla suesesa scrittura, nonché a margine dell'altro foglio che la compone e di quanto allegato, in mia presenza alle ore 18,00.

In Caserta, nel mio studio, oggi **diciannove novembre duemilaventuno**.

Firmato: Pasquale Liotti notaio (segue impronta del sigillo)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

100% Naples Projects & Crowdfunding

Art. 1. E liberamente costituita tra coloro che gratuitamente e volontariamente mettono a disposizione le proprie capacità fisiche, intellettuali e culturali, l'associazione denominata '100% Naples Projects & Crowdfunding', con sede in **Napoli, Riviera di Chiaia 263**.

L'acronimo ETS ovvero la denominazione ente del Terzo settore dovrà essere adoperata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta effettuata la iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Prima di tale momento, non avendo l'ente ancora assunto la qualifica di ente del Terzo settore ai fini della applicazione del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, tale denominazione non potrà in alcun modo essere adoperata.

Art. 2. L'assemblea ordinaria può deliberare la istituzione di una o più sedi secondarie. La istituzione di sedi secondarie dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito, ai sensi dall'art. 48 prime comma del codice del Terzo settore.

Art. 3. La durata dell'associazione è illimitata: la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4. L'associazione è regolata dal presente Statuto e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale; Le predette finalità verranno perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

Le predette attività di interesse generale devono essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio e, in particolare, delle seguenti disposizioni;

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopraindicate, anche se le stesse fossero secondarie o strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopraindicate.

Art. 5. L'associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa non persegue alcuno scopo di lucro.

Art. 6. Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle quote versate dagli associati è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'associazione potrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare le proprie attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di nature non corrispettiva.

Art. 7. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili;

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, (eventualmente salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate, in quanto rientranti in quelle di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) g) o h)).
- c) L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale.
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a



coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto della attività di interesse generale perseguita dalla associazione come sopra specificata.

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 8. Potranno essere soci della presente associazione, le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa, non inferiore ad euro 1000,00 (euro mille/00) e che potrà essere annualmente modificata dal Consiglio.

La ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Gli amministratori devono motivare la eventuale motivazione di rigetto della domanda entro 60 giorni e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla istanza si pronunci l'assemblea che delibera sulle domande non accolte in occasione della loro successiva comunicazione.

Art. 9. La qualifica di associato dà diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;

ad esprimere il diritto di voto decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro dei soci.

I soci sono tenuti a versare il contributo in un'unica soluzione.

Art. 10. Gli associati cessano di far parte dell'associazione nei seguenti casi:

— recesso dell'associato comunicato per iscritto al presidente del consiglio di amministrazione;

— esclusione dell'associato, la quale potrà essere deliberata nel caso in cui l'associato arrechi danni gravi all'associazione;

— morte dell'associato;

— scioglimento dell'associazione.

Art. 11. Gli organi sociali sono:

- L'assemblea dei soci.
- Il consiglio di Amministrazione

Art. 12. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Tutte le assemblee sono convocate dal presidente del consiglio di amministrazione o in mancanza da un terzo degli associati aventi diritto di voto con quindici giorni di anticipo mediante invito contenente l'ordine del giorno, con avviso di ricevimento, e sono validamente costituite in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Il voto è palese, con esclusione delle cariche sociali, che sono elette a scrutinio segreto.

L'assemblea, con la maggioranza dei due terzi degli associati presenti, può deliberare diversamente.

In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Statuto, le assemblee deliberano a maggioranza dei presenti.

Art. 13. Gli amministratori dell'associazione sono in numero da 2 a 6 e compongono il consiglio di amministrazione; essi sono nominati dall'assemblea, ad eccezione dei primi amministratori, che sono stati nominati con l'atto costitutivo.

Art. 14. L'associazione terrà:

Il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui verranno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, tenuto a cura del consiglio stesso.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità che verranno stabilite dall'Assemblea Generale dei soci.

Art. 15. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea approva ogni anno il bilancio il quale potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, fino a quando i ricavi dell'associazione, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate siano inferiori ad euro duecentoventimila/00.

Art. 16. Lo scioglimento dell'associazione è deliberata dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati, con l'approvazione, sia in prima che in seconda con-



vocazione, di almeno tre quarti degli associati esprimenti solo voto personate, con esclusione delle deleghe.

In caso di estinzione o scioglimento dell'ente sarà nominato un liquidatore, scelto tra gli associati. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico del Terzo settore, se operativo, ad altro ente del Terzo settore avente analoghe finalità individuato dall'Assemblea generale dei soci che delibera lo scioglimento.

Art. 17. Al fine di potere ottenere la qualifica di ente del Terzo settore, gli amministratori, non appena istituito e divenuto operativo il registro unico nazionale del Terzo settore, provvederanno a richiedere la iscrizione dell'ente presso tale registro.

Art. 18. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile e, dal momento della iscrizione della associazione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, alle norme del codice del Terzo settore.

* * *

Registrato a Caserta il giorno 23/11/2021 al n. 35706.

La presente copia, in numero 8 (otto) facciate, è conforme all'originale ed all'allegato e si rilascia per uso consentito.

Caserta, addì 23/11/2021.

